



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 10

ORDINANZA N. SETTORIALE 6

in data 07/07/2025

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente per la pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano: strade urbane e ferrovia sul territorio del Comune di Elini.

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.5/48 del 29/01/2025, ha approvato il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, aggiornamento 2025, in attuazione dell’art. 3, comma 3 lett. f della L.353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e della L.R. 8/2016 (Legge forestale della Sardegna) art.24 (prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni);
- il suddetto provvedimento prevede il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo” dal 1° giugno al 31 ottobre 2025, in questo periodo su tutto il territorio regionale vigono una serie di divieti:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
 - b) utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi
 - c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innescare di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
 - d) smaltire braci;
 - e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- nel Comune di Elini esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce dovute all’incuria dei proprietari le quali costituiscono un pericolo reale per l’innescare di potenziali incendi e per il proliferarsi di insetti con grave pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica;
- la diffusa e copiosa vegetazione incolta, oltre a creare il rischio potenziali di incendi pregiudica o rende comunque difficoltosa, in taluni casi, la circolazione stradale, ferroviaria e pedonale all’interno del territorio comunale, inoltre determina un’alterazione del decoro urbano ed è causa del possibile proliferare di animali nocivi per la salute pubblica;
- nel periodo di elevato pericolo, in tutti i terreni, gli abbruciamenti di stoppie sono consentiti, solo ed esclusivamente, a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate e devono essere sospesi in caso di vento pari o superiore alla velocità di 20km/h e d in caso di codice rosso;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità dal rischio di incendi, anche potenziali evidenziando e adottando le misure di prevenzione prescritte dalla Giunta Regionale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio, per la salute dell’uomo e degli animali, mantenendo costantemente sotto controllo la crescita della vegetazione tenendo pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall’abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025” e le correlate Prescrizioni Regionali Antincendio adottate per l’anno 2025 che si allegano alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile);

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) in particolare l'art. 54;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

VISTE le norme del D.P.R. 11.07.1970 n. 753 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO lo Statuto Comunale.

Per le motivazioni espresse in premessa

ORDINA

Entro il 15 luglio 2025 è fatto obbligo:

- a tutti i proprietari di aree adiacenti/confinanti con il tracciato ferroviario, di tagliare rami, siepi ed alberi che potrebbero, in caso di caduta interferire con l'infrastruttura, creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché della pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca per ridurre il rischio incendi.
- ai proprietari/possessori o, a qualunque titolo, conduttori di edifici nel centro abitato di provvedere alla pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi, con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, sterpaglie, rovi, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di aree all'interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi e habitat per insetti ed altri animali nocivi;
- ai proprietari/possessori e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonché ai conduttori e proprietari di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, a ripulire da erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura, l'area limitrofa alle strade pubbliche e/o ad uso pubblico presenti nel Comune di Elini;
- i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari /conduttori;
- che vengano seguite tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/1/2025 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 - aggiornamento 2025", che si intendono allegare alla presente e ne fanno parte integrante e sostanziale;
- che le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo, ovvero dal 1° giugno 2025 al 31 ottobre 2025;

I suddetti interventi dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi arbusti, spontanea tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal D.L 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative). Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE

- Che, nel rispetto del D.P.R. 753/1980, art. 52 e 55, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 63 del medesimo Decreto;
- che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e affissa nei punti principali del territorio comunale.

Che la presente ordinanza sia efficace dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio e che abbia efficacia immediata dalla pubblicazione e fino al 31 ottobre 2025;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Ibono;
- al Commissariato di P.S. di Lanusei
- all'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
- all' Ufficio Tecnico Sede
- alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo;
- alla ARST – Trasporti Regionali della Sardegna.

Il Sindaco
Dr. Vitale Pili